

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

CAPITOLATO SPECIALE

PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI

**(Accordo quadro - Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria)**

ALLEGATO “A”

INDICE

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo quadro

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto - corrispettivo per le attività di manutenzione e presentazione dell'offerta

Articolo 3 - Modalità di aggiudicazione

Articolo 4 - Riferimenti normativi

Articolo 5 - Condizioni

Articolo 6 - Documenti che fanno parte del Contratto

Articolo 7 - Qualità e provenienza dei materiali

Articolo 8 - Consegna dei moduli, tempo utile per gli interventi di manutenzione

Articolo 9 - Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa

Articolo 10 - Penali

Articolo 11 - Disposizioni generali relative al corrispettivo per la manutenzione di moduli

Articolo 12 - Corrispettivo per la manutenzione dei moduli e modalità di pagamento

Articolo 13 - Subappalto

Articolo 14 - Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze – Sanzioni

Articolo 15 - Verifica degli interventi di manutenzione

Articolo 16 - Cauzione Provvisoria

Articolo 17 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Articolo 18 - Svincolo della garanzia fideiussoria

Articolo 19 – Assicurazioni

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto

Articolo 21 - Norme per la corretta manutenzione dei moduli

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo quadro

A) Oggetto del contratto

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (P.M.R.R.), tutti di seguito definiti anche "moduli", già installati ed attualmente utilizzati dalla popolazione a seguito dell'emergenza del sisma 2012, comprensivi delle attrezzature idrico sanitarie interne, delle apparecchiature dell'impianto di riscaldamento interne ed esterne e dell'impianto di illuminazione interno ed esterno.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli di cui al comma precedente comprende, quali oneri a carico dell'Affidatario, tutti quegli interventi richiesti per mantenere ogni singolo modulo nelle condizioni di fruibilità analoghe a quelle presenti al momento dell'installazione. Di seguito, ove si fa riferimento ai "moduli" o ai "prefabbricati modulari", ci si riferisce anche alle attrezzature idrico sanitarie interne, alle apparecchiature dell'impianto di riscaldamento interne ed esterne, all'impianto di illuminazione interno ed esterno di cui al comma 1.
3. La stipulazione dell'Accordo Quadro oggetto del presente affidamento non è fonte di immediata obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'affidatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei successivi Contratti Applicativi, rappresentati specificatamente dai Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli, aventi ad oggetto l'affidamento delle attività manutentive riferite ai singoli moduli .
4. La Stazione Appaltante ha la piena e insindacabile facoltà, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di variare, senza limiti quantitativi, in aumento e in diminuzione il numero dei Moduli oggetto di manutenzione.
5. In via esemplificativa - in ragione del carattere di aleatorietà nel tempo del numero dei moduli occupati dalla popolazione per i quali dovrà essere garantita l'attività manutentiva, in quanto gli stessi saranno soggetti a smontaggio a seguito di trasferimento delle famiglie occupanti in altra abitazione - la Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà di disporre, senza limiti quantitativi, varianti in diminuzione sul singolo contratto applicativo/Verbale di ordine e contestuale consegna, riducendo il numero dei moduli oggetto di manutenzione.
6. In ragione di quanto sopra, e sempre in via esemplificativa, il numero dei moduli oggetto di manutenzione potrà variare nel tempo in relazione all'effettiva disponibilità degli stessi. Al momento della indizione della presente procedura si prevede indicativamente la manutenzione di n. 175 PMRR. Sempre in via indicativa e non vincolante, nel corso dell'anno 2016 il numero dei moduli oggetto di manutenzione potrà essere incrementato, anche con plurimi ordini/consegne, di un numero di PMRR e di PMAR non superiore a n. 428 che saranno a quella data ancora occupati e per i quali è previsto che il contratto di manutenzione attualmente in essere si concluda nel prossimo mese di ottobre. Nel corso della validità dell'Accordo quadro (**31.12.2018**) il numero dei moduli potrà viceversa diminuire in relazione al progressivo svuotamento e smontaggio degli stessi.

7. Si precisa che l'Accordo quadro di manutenzione avrà comunque termine massimo il 31 dicembre 2018.
8. Le categorie tipologiche dei moduli oggetto di manutenzione hanno le seguenti superfici:
 - PMAR e PMRR 30 (circa m² 30)
 - PMAR e PMRR 45 (circa m² 45)
 - PMAR e PMRR 60 (circa m² 60)
 - PMAR e PMRR 75 (circa m² 75)
 - PMRR 90 (circa m² 90)
9. L'allegato A1 riporta i Comuni di localizzazione, il numero di moduli PMRR (lotti 1, 2, 3, e 4) oggetto di possibile manutenzione **con il primo verbale di ordine e consegna** e la categoria tipologica.
10. L'allegato A2 riporta il numero dei moduli PMAR (lotti 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11) e dei moduli PMRR (lotto 5) attualmente presenti nelle diverse aree la cui manutenzione può essere oggetto di affidamento nell'ambito dell'Accordo quadro a partire dal prossimo mese di novembre **(dal 31.10.2018)**.
11. L'Amministrazione pertanto si riserva la facoltà, senza che l'Impresa possa opporre alcuna eccezione o comunque pretendere alcunché a qualsivoglia titolo, di consegnare i moduli sui quali effettuare gli interventi di manutenzione secondo un'articolazione progressiva la cui consistenza potrà variare, in termini di numero di moduli.
12. Il termine massimo entro il quale si potrà disporre all'Impresa un intervento di manutenzione dei moduli è fissato al 30 dicembre 2018.
13. Tutti i moduli esistenti oggetto di possibile manutenzione sono stati realizzati su un unico piano fuori terra ed hanno una altezza interna minima di m 2,50 e nel rispetto dei principali requisiti igienico sanitari per i locali d'abitazione.
14. E' ulteriore obbligo dell'Impresa provvedere, sempre a propria cura e spese, all'eventuale allontanamento, trasporto e conferimento del materiale di risulta, a seguito degli interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie.
15. L'Impresa si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria necessarie, affinché il modulo resti utilizzabile dalle persone che lo occupano; le attività che di seguito si richiamano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così riassumersi:
 - manutenzione delle macchine termo-refrigeranti esterne al modulo;
 - manutenzione delle lattonerie e dell'antenna TV;
 - manutenzione degli infissi esterni ed interni, comprese le zanzariere e le tapparelle oscuranti;
 - manutenzione del box doccia, dei sanitari, delle rubinetterie e del boiler nei servizi igienici;
 - manutenzione dei corpi radianti presenti nelle stanze;
 - manutenzione dei corpi illuminanti interni ed esterni;
 - manutenzione delle macchine ventilanti interne al modulo compresi i telecomandi per l'azionamento;
 - manutenzione delle prese e degli interruttori elettrici;

- manutenzione dei controsoffitti ove presenti;
- manutenzione dei pannelli del coperto e delle pareti interne ed esterne;
- manutenzione del pavimento e del pannello sottostante;
- manutenzione dell'impianto elettrico di illuminazione interno ed esterno;
- manutenzione dell'impianto idrico sanitario;
- manutenzione dell'impianto di scarico.

B) Profilo soggettivo dell'offerente

1. Sono ammessi a presentare offerta concorrenti costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate o aggregate o GEIE, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, nonché operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 47 del D.Lgs. 163/2006 e 62 del D.P.R. 207/2010, in possesso dei requisiti richiesti.
2. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 94 del DPR 207/2010. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, c. 1, lett. e-bis).
3. Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione:
 - a) di concorrenti per i quali viene accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni: la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (art. 38, c. 2, D.Lgs. 163/2006);
 - b) di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ed imprese ad essi aderenti, qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati per il quale il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), dovranno a loro volta indicare i consorziati per cui concorrono: anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara sia dei consorzi che dei consorziati (art. 37, c. 7 e art. 36, c. 5, D.Lgs. 163/2006);
 - c) di imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, di cui all'art. 34, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, ovvero che partecipano in forma individuale qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/2006);
 - d) dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso all'avvalimento. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006). Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006).

4. Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
5. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà in tal caso, previo accertamento ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. E' altresì vietata l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. c.c..

C) Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da attestare, ove previsto, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fatto salvo quanto previsto per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea. I requisiti minimi di ammissione alla gara sono i seguenti:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38 e 39 D.Lgs 163/2006):

- a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
- b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non essere tenuto all'applicazione delle relative norme;
- c) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le imprese non residenti in Italia, per l'attività cui inerisce l'appalto.

In caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) ed all'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006):

Sono ammessi alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06. Ciascun concorrente deve soddisfare, a PENA DI ESCLUSIONE, le seguenti condizioni:

- a) Di aver svolto negli ultimi **5** anni solari dalla data di pubblicazione del bando e per una durata ininterrotta non inferiore ad anni 1 (uno) e con buon esito:
- un contratto di servizi e/o di lavori di manutenzione relativo ad immobili civili, comprensivo dell'attività di pronto intervento per un importo pari ad almeno € 300.000,00 IVA esclusa (nel caso di RTI, in capo alla mandataria come requisito obbligatorio);
 - due contratti di servizi e/o di lavori di manutenzione relativo ad immobili civili, comprensivo dell'attività di pronto intervento per un importo pari ad almeno € 500.000,00 IVA esclusa (nel caso di RTI, possibilità che i due contratti di servizi siano imputabili a due distinte imprese raggruppande fermo restando che in capo alla designata obbligatorio sia imputabile un contratto di importo superiore a Euro 250.000,00 Iva esclusa).

Si specifica che in caso di RTI, il requisito deve essere in capo alla Mandataria.

- b) Qualificazione SOA: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata di cui al DPR 201/2010 relativamente alla categoria OG 1 e classifica almeno pari alla 1° (parametrata alle prestazioni di lavori suscettibili di affidamento nell'ambito dell'Accordo quadro).

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto - corrispettivo per le attività di manutenzione e presentazione dell'offerta

1. Il corrispettivo a base di gara per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per ogni modulo oggetto del presente contratto e per ogni mese è pari a € 40,00 oltre IVA (22%).
2. Il corrispettivo per le attività di manutenzione offerto dall'Impresa dovrà tener conto della possibilità che il corrispettivo possa variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero di moduli.
3. Il numero dei moduli sui quali effettuare le attività di manutenzione potrà variare in relazione al momento in cui gli stessi rimarranno liberi da persone e cose e potranno quindi rientrare nella disponibilità dell'amministrazione.
4. Il valore del corrispettivo da versare all'Impresa per la manutenzione dei moduli sarà pari all'importo unitario indicato in sede di offerta al momento della stipula del contratto. Detto valore verrà rideterminato mensilmente per tener conto della variazione del numero dei moduli effettivi da mantenere.
5. Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta una offerta di ribasso rispetto al valore di € 40,00 per ogni modulo e per ogni mese, al netto dell'IVA.
6. All'Impresa verrà comunque corrisposto il corrispettivo mensile per intero anche nel caso in cui in moduli siano stati liberati in un periodo intermedio del mese.
7. Il corrispettivo di manutenzione verrà corrisposto in rate posticipate trimestrali.

Articolo 3 - Modalità di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo di manutenzione più basso partendo dal valore di € 40,00 per ogni modulo e per ogni mese.

Articolo 4 - Riferimenti normativi

1. La procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati:

- dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012;
- dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge n. 122/2012;
- dal Regio Decreto (R.D.) 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, ove non derogato;
- dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ove non derogato;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogato in forza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 156 del 6/7/2012 e comunque per quanto compatibile con i contenuti del presente Disciplinare e degli ulteriori atti a base della presente procedura;
- dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010 n. 207, ove non derogato e comunque per quanto compatibile con i contenuti del presente Disciplinare e degli ulteriori atti a base della presente procedura;
- dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni (D.L.gs. 106/2009);
- dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012;
- dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dallo Schema di Accordo quadro e relativi allegati e dal Capitolato Speciale e relativi allegati;
- dalle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza, assistenza e previdenza sociale e in materia ambientale, nonché in materia di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e prevenzione degli incendi, adottati sia in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale e dalle altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le attività, ove non derogate;
- dal protocollo d'intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, sottoscritto il 27 giugno 2012 e dai successivi atti attuativi nonché linee guida all'uopo adottate;
- dalle DCM del 04/07/2012, del 16/10/2012 e del 13/02/2013;
- dal D. Lgs 159/2011;
- dalla Legge n. 221/2012;
- dal D.Lgs. 33/2013;
- dal D.L. 43/2013 convertito in Legge 71/2013;
- dalla Legge 118 del 22 maggio 2013;
- dal D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013;
- dalla Legge n. 98 del 09/08/2013;

- dalla Legge n. 80 del 23/05/2014;
- dalla Legge n. 89 del 23/06/2014;
- dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- dal D.L. n. 91 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- dal D.L. n. 133 del 12/09/2014 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- dalla Legge n. 190 del 23/12/2014;
- dal D.L. n. 192 del 31/12/2014 convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;
- dalla Legge n. 221 del 28/12/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

2. La presente procedura è soggetta all'applicazione degli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.
3. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e ordinanze.

Articolo 5 - Condizioni

1. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale, nello Schema di accordo quadro, nel bando, nel Disciplinare di Gara e nel Piano di manutenzione.
2. Il corrispettivo offerto dall'Impresa per la manutenzione dei moduli deve comprendere ogni onere relativo alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale ed ogni onere ad essi afferente necessario per lo smontaggio, il carico, il trasporto, e lo scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di sostituzione di parti impiantistiche o dell'involucro del modulo. Il corrispettivo offerto deve altresì tener conto degli oneri relativi all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, laddove previste.

Articolo 6 - Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante del Contratto, oltre il presente Capitolato Speciale con relativi allegati, lo Schema di Accordo quadro e relativi allegati il Bando, il Disciplinare di Gara e il Piano di manutenzione.

Articolo 7 - Qualità e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali utilizzati per gli interventi di manutenzione/sostituzione devono essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregio uguali o superiori alle parti oggetto di sostituzione.
2. La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili.

Articolo 8 - Consegna dei moduli, tempo utile per gli interventi di manutenzione

1. Dopo la sottoscrizione dell'Accordo quadro, è facoltà del Responsabile del Procedimento, disporre l'ordine e la consegna di uno o più moduli sui quali effettuare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicando all'Impresa il relativo numero e l'ubicazione dei moduli, nonché la data ed il luogo/i luoghi dove la consegna verrà effettuata. Non esiste al momento un piano temporale di riduzione o di incremento dei moduli da mantenere definito: l'effettiva disponibilità dei moduli sui quali effettuare gli interventi di manutenzione dipenderà dal momento in cui gli attuali occupanti avranno trovato idonea altra collocazione abitativa.
2. Nella stessa comunicazione verrà indicata la somma che a quel momento potrà essere corrisposta quale corrispettivo di manutenzione mensile.
3. Nel corso del sopralluogo per formalizzare la consegna dei moduli sarà redatto apposito verbale.
4. Effettuata la consegna dei moduli l'Impresa dovrà garantire immediatamente l'inizio delle operazioni di manutenzione secondo le disposizioni indicate nel presente Capitolato Speciale.
5. L'impresa ai fini delle attività di manutenzione dovrà comunicare, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, al Direttore per l'Esecuzione Contrattuale ed al Responsabile del Procedimento, il nominativo del referente/responsabile nominato dalla stessa Impresa, al quale far giungere le segnalazioni in merito agli interventi di manutenzione necessari a ripristinare lo stato dei moduli.
6. Per manutenzione si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutte le forniture che si rendono necessarie per il corretto stato di conservazione e funzionalità dei moduli.
7. Le attività di manutenzione devono essere svolte durante le 12 ore diurne (07,00 – 19,00) e per 365 giorni all'anno, con personale e mezzi d'opera adeguati ad assicurare sia lo svolgimento delle attività ordinarie, sia a garantire l'intervento di manutenzione straordinaria entro le 12 ore dalla chiamata.
8. Inoltre, per la gestione delle emergenze, dovrà essere garantito un servizio di reperibilità H24 che avrà l'obbligo di intervenire entro 3 ore dalla chiamata.
9. Al termine di ogni intervento di manutenzione realizzato, l'Impresa dovrà darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale attraverso apposito rapporto di intervento eseguito.

Articolo 9 - Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre gli oneri già indicati di cui al presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Impresa e, per il tramite di quest'ultima, dei propri aventi causa ai fini dell'esecuzione delle attività di manutenzione, gli oneri ed obblighi seguenti:
 - la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza. Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, al termine di ogni trimestre provvederà a predisporre un'attestazione di corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e verifica dello stato dei luoghi;
 - in relazione all'entità degli interventi di manutenzione, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza;

- doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla aggiudicazione del contratto, per il rispetto del ripristino delle condizioni di fruibilità del modulo nel minor tempo possibile;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle prestazioni, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il Direttore per l'Esecuzione Contrattuale;
 - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di esecuzione dell'Accordo quadro;
 - la comunicazione al Direttore per l'Esecuzione Contrattuale, da cui le prestazioni oggetto di affidamento dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
 - le spese per la documentazione fotografica delle prestazioni in corso nei vari periodi di esecuzione del contratto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dell'Esecuzione Contrattuale;
 - il possesso di Polizza Assicurativa RCT, RCO (All Risk);
 - tutti gli oneri e spese relative al perfezionamento dell'eventuale contratto mediante il versamento, quantificato dall'Amministrazione, delle imposte di bollo e di registro relative al contratto.
2. Gli oneri per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, sono già compresi e compensati nel valore del corrispettivo di manutenzione.

Articolo 10 - Penali

1. Qualora la realizzazione di un singolo intervento di manutenzione straordinaria oggetto di affidamento, dovesse essere attuato oltre i termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui devono essere realizzati, verrà applicata all'Impresa una penale nella misura pari a 5 volte il valore del corrispettivo mensile di un singolo modulo, per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore a 25 volte il valore del canone mensile di un singolo modulo (5x5).
2. Qualora il ritardo superi il termine di 5 giorni rispetto alla data di segnalazione, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla esecuzione degli interventi di manutenzione a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia più nulla a pretendere e anche alla risoluzione contrattuale. Sono dovuti dall'Impresa i danni

subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa, in ragione delle prestazioni eseguite, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 11 - Disposizioni generali relative al corrispettivo per la manutenzione di moduli

1. Il corrispettivo UNITARIO per la manutenzione dei moduli offerto in sede di gara è soggetto a revisione secondo quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006. Il canone di manutenzione, con cadenza annuale, è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto. La revisione del canone è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta espressa dell'appaltatore.
2. Con il corrispettivo offerto dall'Impresa si intende compensare ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli compresa ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni smontaggio, ogni carico/scarico, ogni distacco, ogni consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per trasferta, doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni, secondo quanto prescritto dal presente capitolato, nonché gli eventuali oneri della sicurezza, le spese generali e l'utile d'Impresa, ed ogni altro onere conseguente alla completa realizzazione di ogni intervento si rendesse necessario per ripristinare lo stato di fruibilità di ogni singolo modulo.

Articolo 12 - Corrispettivo per la manutenzione dei moduli e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo per la manutenzione dei moduli verrà corrisposto all'affidatario dall'Amministrazione, in rate trimestrali posticipate.
2. Il corrispettivo del canone viene calcolato sulla base del numero effettivo dei moduli oggetto di consegna, per il periodo di mesi nei quali è stato fornito il servizio di manutenzione.
3. Nel corrispettivo di manutenzione dei moduli s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per eseguire le attività di manutenzione, a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
4. Il proseguimento delle attività di manutenzione è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa e degli eventuali operatori della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale, in vigore nei confronti del proprio personale e pertanto:
 - all'acquisizione del DURC ogni qualvolta si proceda con l'emissione del certificato di pagamento trimestrale;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Amministrazione, che l'Impresa non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

5. La liquidazione delle rate trimestrali avrà luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura.

Articolo 13 - Subappalto

1. Il subappalto è consentito al massimo in ragione del 30% del valore complessivo massimo dell'Accordo quadro.
2. In sede di gara debbono essere espressamente indicate dall'Impresa le prestazioni che si intendono subappaltare.
3. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro venti giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, dello Schema di Accordo Quadro, il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato di norma a favore dell'Impresa affidataria, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'Impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.
5. L'eventuale ricorso al subappalto lascia, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 14 - Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze – Sanzioni

1. Nell'esecuzione delle attività di manutenzione l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili, industriali metalmeccaniche ed affini o comunque per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle lavorazioni anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
2. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. L'Impresa è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

4. Qualora l'Impresa non provveda ad effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, potrà disporre la rescissione del contratto senza che ciò possa comportare alcuna eventuale rivalsa da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 15 - Verifica degli interventi di manutenzione

1. La Direzione dell'Esecuzione Contrattuale si riserva il diritto di ispezionare le lavorazioni e le apparecchiature sostituite per verificare la rispondenza ai termini del presente Capitolato Speciale, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.
2. Qualora alcuni dei beni o delle apparecchiature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa deve, a sua cura e spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'Amministrazione provvederà con apposito "Verbale di Chiusura" a rilasciare l'attestazione di conformità su ogni singolo contratto applicativo.

Articolo 16 - Cauzione Provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) del valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro (€ 13.972,20), da prestare al momento della presentazione dell'offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, presentata anche a mezzo di fidejussione bancaria originale, ovvero polizza assicurativa in originale, oppure polizza originale rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). La garanzia deve essere fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate.
2. Le cauzioni provvisorie non saranno restituite; la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori sul sito all'uopo dedicato alla procedura e la relativa comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06, consentiranno lo svincolo delle garanzie a corredo dell'offerta presentate dai non aggiudicatari. La cauzione provvisoria del concorrente aggiudicatario verrà svincolata dopo la stipula del contratto, nel quale sarà prevista la costituzione di un deposito cauzionale definitivo, con le modalità e nella misura definite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
3. La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. Il deposito cauzionale provvisorio è ridotto ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06.
5. Integra il presente articolo quanto previsto nello specifico dal Disciplinare di gara.

Articolo 17 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro, qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'Impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto Decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione e prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia prestata per le attività di manutenzione dei moduli può essere progressivamente ridotta in misura pari all'avanzamento delle attività di manutenzione rispetto al valore complessivo massimo dell'Accordo quadro, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, oltre per le ulteriori ragioni previste nel presente Capitolato Speciale, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per i danni conseguenti alla risoluzione del contratto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del Codice dei Contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
7. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria per i moduli di cui al presente art. 15 sono ridotti secondo quanto previsto dai citati articoli.

Articolo 18 - Svincolo della garanzia fideiussoria

La garanzia fideiussoria residua per le attività di manutenzione potrà essere svincolata al termine del periodo contrattuale successivamente all'emissione del certificato di verifica finale della prestazione.

Articolo 19 – Assicurazioni

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Affidatario dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni affidategli, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario, all'atto della sottoscrizione dell'accordo quadro, ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione delle attività di manutenzione, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale delle prestazioni da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate per un massimale di € 750.000,00 (diconsi Euro settecentocinquantamila/00) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € 250.000,00 (diconsi Euro due cinquantamila/00) per opere preesistenti.
3. L'affidatario all'atto della sottoscrizione dell'accordo quadro ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione delle attività di manutenzione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale delle prestazioni dalla responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 3.000.000,00 (diconsi Euro tremilioni/00).

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto

All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 21 - Norme per la corretta manutenzione dei moduli

1. La manutenzione dei moduli sarà effettuata con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'aggiudicatario e verrà condotta sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità.
2. Prima dell'apertura di un eventuale cantiere, per realizzare un intervento di sostituzione di apparecchiature di una certa rilevanza, dovranno essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la cui presenza in luogo dovrà essere continuativa.
4. Gli interventi di manutenzione potranno riguardare:
 - la manutenzione delle macchine termo-refrigeranti esterne al modulo, per le quali in caso di mancato funzionamento dovrà essere prevista la completa sostituzione;
 - la manutenzione delle lattonerie per le quali dovrà essere prevista la periodica pulizia, onde garantirne l'officiosità e il corretto funzionamento;

- la manutenzione del dispositivo dell'antenna TV per garantirne il funzionamento e la ricezione del segnale per far funzionare i dispositivi posti all'interno del modulo;
- la manutenzione degli infissi esterni ed interni, comprese le zanzariere e le tapparelle oscuranti, tale da garantirne la corretta apertura e chiusura e la perfetta tenuta agli agenti atmosferici;
- la manutenzione del box doccia, dei sanitari, delle rubinetterie e del boiler nei servizi igienici, prevedendo se del caso la loro sostituzione nei casi in cui ne sia stato pregiudicato il funzionamento;
- la manutenzione dei corpi radianti presenti nelle stanze, tali da garantirne il normale e continuo funzionamento;
- la manutenzione dei corpi illuminanti interni ed esterni, prevedendone la sostituzione in caso di mancato funzionamento;
- la manutenzione delle macchine ventilanti interne al modulo compresi i telecomandi per l'azionamento, gli interventi di riparazione dovranno essere tali garantire il funzionamento con rendimenti analoghi a quelli raggiunti in sede di installazione, nel caso di non corretto funzionamento se ne dovrà prevedere la sostituzione;
- la manutenzione delle prese e degli interruttori elettrici;
- la manutenzione dei controsoffitti ove presenti, attraverso la sostituzione dei pannelli in stato di avanzato degrado;
- la manutenzione dei pannelli del coperto e delle pareti interne ed esterne, nel caso si siano deteriorati o presentino un livello di consumo anomalo che ne può pregiudicare la resistenza agli agenti atmosferici;
- la manutenzione del pavimento, in modo tale da garantire la linearità e la continuità del piano di calpestio, e tale da preservare gli interni da eventuali risalite di umidità;
- la manutenzione dell'impianto idrico sanitario, tale da garantire il corretto deflusso dell'acqua potabile e delle acque di scarico.

5. I materiali che dovranno essere utilizzati nella sostituzione di apparecchiature dovranno rispettare i principi e i contenuti di cui all'art. 68-bis del D.Lgs. 163/06.